

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1330 del 06/03/2025
Oggetto	Società SUPERBETON SPA in Comune di Ferrara - Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'attività di PRODUZIONE CALCESTRUZZI, ASFALTI, LAVORAZIONE INERTI DA CAVA E RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, autorizzata con atto n. DET-AMB-2022-6647 del 27/12/2022
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1392 del 06/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno sei MARZO 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

prat. Sinadoc 34246/2022/CP/TC

Oggetto: DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di Ferrara, Via Sammartina 50, richiesta dall'impresa **SUPERBETON SPA** per la modifica sostanziale dell'attività di **PRODUZIONE CALCESTRUZZI, ASFALTI, LAVORAZIONE INERTI DA CAVA E RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI**, autorizzata con atto n. DET-AMB-2022-6647 del 27/12/2022 adottata da Arpae sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06
- Operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/06
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 272 comma 2 del D.Lgs 152/06
- Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11

Il Dirigente responsabile Dott. Marco Roverati di ARPAE SAC di Ferrara

VISTO CHE:

il giorno 12/07/2024 l'impresa **SUPERBETON SPA**, con sede legale nel Comune di Susegana, Via IV Novembre 18, attraverso il proprio Legale rappresentante ha presentato al SUAP del Comune di Ferrara istanza per avviare il procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale*, in riferimento allo stabilimento nel Comune di Ferrara, Via Sammartina 50;

l'istanza è stata assunta agli atti del SUAP del Comune di Ferrara al prot. n.127352 del 12/07/2022 e da Arpae al prot.n. PG/2024/130810 del 17/07/2024;

Lo stabilimento intende conseguire l'AUA per la necessità di dover sostituire la maggior parte dell'impianto di produzione asfalti con uno nuovo simile, in modo da non modificare la produzione.

La modifica consiste essenzialmente nella sostituzione dei componenti l'impianto (tramogge, bruciatore, tamburo di essiccazione, miscelatore, filtro a maniche, sili filler, ecc.) con altri aventi le stesse caratteristiche e funzioni di quelli dismessi. Le sole parti che non vengono sostituite sono le tre cisterne di bitume e la caldaia di riscaldamento del bitume.

In merito all'impianto di produzione calcestruzzi la ditta chiede di essere esonerata dai controlli analitici delle emissioni in atmosfera derivanti dalle operazioni di carico dei sili di stoccaggio materiali polverulenti, indicati nell'AUA vigente come emissioni E5, E7, E8. Comunque si continuerà ad attuare la registrazione delle operazioni di manutenzione e controllo nell'apposito registro.

Per quanto riguarda gli scarichi idrici e la comunicazione di svolgimento delle attività/operazioni di recupero rifiuti la Società in oggetto dichiara, nella documentazione relativa all'istanza, l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo;

Per quanto riguarda l'impatto acustico la Società in oggetto presenta nell'istanza una nuova Valutazione di Impatto Acustico;

l'art.2 comma 1 lettera b) prevede che l'autorità competente è la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

a far data dall'01/01/2016, in applicazione dell'art. 16, comma 3, della legge regionale 30 luglio 2015, n.13 - *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, Comuni e loro Unioni* - di riordino istituzionale, le competenze per il rilascio dell'AUA sono state trasferite ad ARPAE;

preso atto delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale Arpae procede alle verifiche antimafia SOLO per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti e per le pratiche AUA che non passano dal SUAP;

dato atto che: l'impresa risulta iscritta dalla Prefettura di Treviso in data 03/02/20216 (in fase di aggiornamento) nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1 c. 52 della L.n. 190/2012 (WHITE LIST);

Arpae ha comunicato al SUAP del Comune di Ferrara con nota prot. PG/2024/141845 del 02/08/2024 l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità;

con nota PG/2024/141836 del 02/08/2024 Arpae - SAC Ferrara ha richiesto ad Arpae - Servizio Territoriale la relazione tecnica per quanto riguarda la matrice ambientale "emissioni in atmosfera" e "scarichi idrici";

con nota PG/2024/151493 del 22/08/2024 Arpae Servizio Territoriale ha trasmesso la richiesta di integrazioni riguardante le emissioni in atmosfera;

con nota PG/2024/152955 del 23/08/2024 Arpae - SAC Ferrara ha trasmesso al SUAP del Comune di Ferrara la richiesta di integrazioni di cui sopra;

con nota PG/2024/158092 del 03/09/2024 Arpae Servizio Territoriale, a completamento della nota PG/2024/151493 del 22/08/2024 ha trasmesso la richiesta di integrazioni riguardante l'impatto odorigeno dello stabilimento ex D.D. 309/2023;

con nota PG/2024/159387 del 04/09/2024 Arpae - SAC Ferrara ha trasmesso al SUAP del Comune di Ferrara la richiesta di integrazioni di cui sopra;

con la nota in data 17/06/2024 con PG n. PG/166967, la Società in oggetto richiedeva al Comune di Ferrara una proroga di 40gg per la presentazione delle integrazioni;

Con nota assunta al PG di Arpae in data 18/09/2024 con il n. PG/2024/167859 il Comune di Ferrara concede la proroga di cui sopra;

con note assunte al PG di Arpae in data 24/09/2024 con i PG nn.PG/2024/171053 e PG/2024/171370 la Società in oggetto ha trasmesso le integrazioni richieste;

con nota assunta al PG di Arpae in data 24/09/2024 con il PG n. PG/2024/171279 il SUAP del Comune di Ferrara ha trasmesso le medesime integrazioni di cui sopra;

con nota PG/2024/174146 del 27/09/2024 Arpae - SAC Ferrara ha richiesto ad Arpae - Servizio Territoriale la relazione tecnica per quanto riguarda la matrice ambientale "emissioni in atmosfera";

con nota assunta al PG di Arpae in data 01/10/2024 con il PG n. PG/2024/176138 il Comune di Ferrara ha

trasmesso il proprio parere favorevole con prescrizioni riguardante l'impatto acustico;

con nota assunta al PG di Arpae in data 14/10/2024 con il PG n. PG/2024/184978 la Società in oggetto ha trasmesso le integrazioni riguardanti l'impatto odorigeno dello stabilimento;

con nota assunta al PG di Arpae in data 18/10/2024 con il PG n. PG/2024/188966 il SUAP del Comune di Ferrara ha trasmesso il parere del Comune di Ferrara sopracitato;

con nota assunta al PG di Arpae in data 23/10/2024 con il PG n. PG/2024/191479 il SUAP del Comune di Ferrara ha trasmesso le medesime integrazioni della Società in oggetto riguardanti l'impatto odorigeno dello stabilimento;

con nota PG/2024/174146 del 27/09/2024 Arpae - SAC Ferrara ha richiesto ad Arpae - Servizio Territoriale la relazione tecnica per quanto riguarda l'impatto odorigeno dello stabilimento;

con nota PG/2024/194443 del 28/10/2024 Arpae Servizio Territoriale ha trasmesso la relazione tecnica riguardante le emissioni in atmosfera;

con nota PG/2024/223551 del 10/12/2024 Arpae Servizio Territoriale ha trasmesso la relazione tecnica riguardante l'impatto odorigeno dello stabilimento a cura dei Arpae SSA;

con nota PG/2024/24851 del 10/02/2024 Arpae Servizio Territoriale ha trasmesso una integrazione alla relazione tecnica riguardante le emissioni in atmosfera, per quanto riguarda le prescrizioni per gli sfiati dei sili di stoccaggio sia nuovi che esistenti;

VISTO:

il d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 – *Norme in materia ambientale*;

il d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive*, e il DM 10/11/2011 - *Misure per l'attuazione dello sportello unico*;

il d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*;

la l. 7 agosto 1990, n. 241 - *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;

la d.g.r. 21 dicembre 2015, n.2204 – *Approvazione del Modello per la richiesta di AUA*;

la d.g.r. 31 ottobre 2016, n.1795 – *Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005* - ed in particolare l'art.5 e gli Allegati L ed M della direttiva;

VISTO CHE:

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico

VISTO:

Il D.lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" al Capo V della Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti.

Il D.lgs n. 4 del 16/01/2008, entrato in vigore in data 13/02/2008, ha integrato e modificato il suddetto decreto legislativo.

L'art. 214 del D.lgs 152/2006 e ss.mm. "determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per

l'ammissione alle procedure semplificate" prevede, tra l'altro, norme tecniche e prescrizioni specifiche ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 216.

Le norme tecniche per l'applicazione delle procedure semplificate di cui sopra, relativamente ai rifiuti non pericolosi, sono contenute nel D.M. 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22" modificato con Decreto Ministeriale n.186 del 05/04/2006 che ha integrato e modificato il suddetto decreto.

L'art. 216 del D.lgs 152/2006 e ss.mm. "operazioni di recupero" al comma 3 prevede che la Provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività ed entro il termine di cui al comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.

VISTE, inoltre:

Il D.Lgs 152/2006 e s.m.i., *"Norme in materia ambientale"* alla parte V - *"Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera"*, disciplina le autorizzazioni in via ordinaria (art. 269) per gli stabilimenti il cui esercizio produce emissioni in atmosfera.

La Determinazione n.4606 del 04/06/1999 la Regione Emilia Romagna ha approvato i Criteri CRIAER per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Il D.D. 309/2023 *"Autorizzazione alle emissioni in atmosfera - Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del Dlgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività"*;

VISTI, inoltre:

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione;

In attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante 'Disposizioni in materia di inquinamento acustico'";

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del

14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

VISTI, inoltre:

il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni* e ss.mm.ii.;

la legge 6 novembre 2012, n. 190 - *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*;

il d.lgs. 25 maggio 2016, n.97 - *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124*;

il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;

DATO ATTO

che con la Determinazione n. 17/2024 il Dott. Marco Roverati è stato assunto a tempo indeterminato presso l'A.A.C. Centro - Ferrara come dirigente ambientale, ruolo tecnico, a decorrere dal 01/02/2024;

che con la Delibera del Direttore Generale n. 91 del 29/08/2024 gli è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;

DATO ATTO:

che il responsabile del procedimento Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis l.241/1990;

che, in base alla delibera DEL-2022-163 del 22/12/2022, che assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, il titolare del trattamento dei dati è la Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534

e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP).

DETERMINA

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate anche ai fini della sua interpretazione:

1. di adottare la presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ed i suoi allegati a favore della Società **SUPERBETON SPA** Codice Fiscale 01848280267 per lo stabilimento in Comune di Ferrara, Via Sammartina 50, che comprendono e sostituiscono i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Arpae
Rifiuti	Operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/06	Arpae
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

con l'effetto di revocare, superare e sostituire la precedente AUA rilasciata con provvedimento DET-AMB-2022-6647 del 27/12/2022 adottata da Arpae, nei termini di decorrenza ed efficacia del presente atto e del provvedimento conclusivo del SUAP così come di seguito precisato;

2. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute nei seguenti allegati:
 - “Allegato ACQUA”
 - “Allegato RECUPERO”
 - “Allegato ARIA”

– “Allegato IMPATTO ACUSTICO”

3. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente AUA, come a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
4. di precisare che la presente determina è valida dal giorno della sua adozione da parte di ARPAE SAC FERRARA (quale autorità competente), che essa dovrà confluire nel provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Ferrara (ex art.2 co.1 lett.b del d.P.R.59/2013), e che la sua esecutività ed efficacia costitutiva (l.241/1990 art.21-quater) per l'impresa istante decorrerà dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
5. di stabilire che la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del SUAP del Comune di Ferrara, e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP del Comune di Ferrara competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;
6. di informare che eventuali modifiche all'AUA debbono essere richieste ai sensi dell'art.6 del d.P.R. 59/2013;
7. di informare che le norme settoriali rimarranno comunque valide per tutto quanto non previsto o regolato dal d.P.R.59/2013, in particolare, si rimanda a quanto indicato all'art.1 (fatta salva la possibilità di accertamento di competenza di tutti gli organi di controllo in materia ambientale) in merito alle autorità amministrative competenti al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida;
8. di trasmettere la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Ferrara ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante;
9. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60 (sessanta) giorni oppure, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Bondeno;

10. di informare che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.23 del d.lgs. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di ARPAE, e di informare che il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ARPAE;
11. di informare che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del SUAP del Comune di Ferrara in materia di antimafia ai sensi del d.lgs.195/2011;
12. di informare che eventuali modifiche/sostituzioni del gestore dell'impianto, autorizzato con il presente atto, richiede una espressa istanza di voltura/subentro della presente autorizzazione, da presentare a firma congiunta del cedente e del cessionario, con allegata la documentazione probante la cessione della disponibilità/detenzione dell'impianto da parte del dante.

Firmato Digitalmente
Il Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dott. Marco Roverati

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.